



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

Assemblea dei soci del 4 dicembre 2020 – Comunicazioni Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia.

Com'è noto, con nota del 23 novembre 2020, assunta al prot. n. 46648, la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia ha chiesto all'Amministratore Unico la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2367 codice civile e degli artt. 11, comma 3, e 16 dello Statuto A.S.E. s.p.a., alla revoca dell'amministratore unico A.S.E. e alla nomina di un nuovo amministratore. Successivamente con nota del 26 novembre u.s. prot. 2991, il geom. Francesco Barbone, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di A.U. dell'A.S.E., con decorrenza effettiva dalla data di svolgimento dell'odierna assemblea, e ha convocato la richiesta assemblea dei soci per discutere delle *“dimissioni dell'A.U. e nomina nuovo amministratore”*.

Con nota del 30 novembre 2020, assunta al prot. n. 47794 questa Commissione ha accettato le dimissioni rassegnate e, al contempo, chiesto la modifica dell'orario dell'assemblea del 4 dicembre 2020, indetta in prima convocazione, posticipandolo dalle ore 6,00 alle ore 9,00.

Dunque oggetto della presente assemblea è la presa d'atto delle dimissioni già rassegnate dal geom. Barbone ed accettate da questa Commissione, nonché la nomina del nuovo amministratore unico di A.S.E. s.p.a.

Ciononostante, alcune considerazioni sulle ragioni che hanno indotto la Commissione Straordinaria ad accettare le dimissioni dell'A.U. e procedere alla modifica della governance di A.S.E. appaiono opportune.

E' noto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019 è stata affidata a questa Commissione Straordinaria la gestione del Comune di Manfredonia, con le competenze e l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

All'atto di insediamento questa Commissione Straordinaria ben avrebbe potuto modificare l'assetto della governance della società A.S.E. s.p.a., sostituendo l'Amministratore Unico, tanto più che questi era stato nominato da una maggioranza politica il cui Consiglio Comunale era stato sciolto per infiltrazione mafiosa. Ed invece

come tutti sanno la volontà della Commissione Straordinaria è stata quella di assicurare la continuità aziendale e l'operatività della società in house del Comune di Manfredonia, non modificando, ove possibile, la *governance* esistente, purchè tutta l'attività di impresa si fosse svolta nel rispetto del principio di legalità e avuto riguardo all'interesse della comunità locale. Per tale ragione, il geom. Barbone, ha potuto continuare a svolgere le funzioni di A.U. dell'A.S.E.

In quest'ottica e nel rispetto della normativa vigente, e in particolare del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) e del T.U. delle società partecipate (D. Lgs. 175/2016), oltre che delle disposizioni statutarie e regolamentari specificamente applicabili ad A.S.E. s.p.a., si è inteso rendere pienamente operativa la struttura comunale del Controllo Analogo – che fino al nostro insediamento era rimasta in ombra -, al fine di esercitare appieno i poteri di indirizzo e di vigilanza sulle attività amministrative e di impresa svolte dall'A.S.E., società in house del Comune di Manfredonia, anche e soprattutto al fine di assicurare che l'esercizio dell'attività di impresa si svolgesse nell'alveo delle direttrici indicate da questa Commissione, fortemente improntate a soddisfare le esigenze di legalità, strumentali a recidere ogni collegamento esistente tra la locale criminalità organizzata e l'Ente comunale, in ogni suo ambito e in ogni aspetto, diretto o indiretto, della propria attività amministrativa.

E' questa la ragione principale per la quale si è inteso rafforzare l'operatività della struttura comunale del Controllo Analogo, che in sinergia con codesta società ha avuto il compito di assicurare che ogni attività decisionale strategica per il futuro aziendale, prima di ogni cosa, fosse ispirata e coerente con i principi e le finalità su indicate.

Ne è nato un fitto e a tratti proficuo confronto tra il Comune di Manfredonia e A.S.E., che, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, ha consentito di portare avanti, per oltre un anno, nell'interesse della collettività locale, l'attività di codesta società, che è, come è noto, di strategica rilevanza per il benessere della collettività.

E' accaduto però che nel corso del tempo, il confronto costruttivo tra gli Uffici Comunali del Controllo Analogo e questa Commissione, da un lato, e codesto A.U., dall'altro, si sia, via via, trasformato in competizione e contrasto su regole applicabili, scelte strategiche da adottare e soprattutto su risultati da conseguire.

Prima ancora che il rispetto e l'osservanza dei compiti e delle funzioni affidate a questa Commissione Straordinaria dal Presidente della Repubblica, ciò che progressivamente è venuto a mancare da parte di codesto A.U. è il rispetto e l'osservanza delle norme fondamentali che disciplinano i rapporti giuridici ed economici tra il socio maggioritario e la società partecipata.

E' noto che le disposizioni in materia di controllo analogo come disciplinate in particolare dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo Unico delle società partecipate, oltre che dallo statuto A.S.E. e dal regolamento Controllo Analogo mirano a disciplinare le modalità del controllo dell'Ente nei confronti delle società affidatarie

dirette di servizi pubblici locali e/o di attività strumentali rispetto ai servizi gestiti, che operano nell'ambito dei principi dell' "in house providing".

Rispetto a tali società il Comune di Manfredonia, in qualità di socio pubblico, prescrive non solo gli indirizzi gestionali attraverso gli organi assembleari, ma detiene poteri e strumenti speciali di indirizzo e controllo ulteriori e più pregnanti rispetto a quelli previsti dal diritto comune in capo ai soci, proprio attraverso il c.d. "controllo analogo". Come ben sa il geom. Barbone, **per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici**, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.

Ha più volte evidenziato la giurisprudenza amministrativa che: *"Ai fini di ritenere sussistente una situazione di "controllo analogo", necessaria per l'affidamento diretto di servizi pubblici a società in mano pubblica, senza svolgimento di gara pubblica, non è sufficiente che il capitale sociale sia interamente pubblico, ma occorre un concreto esercizio di fatto di tale controllo, dovendo risultare che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni"*. (così T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 08/03/2007, n. 91).

E' stato altresì precisato che *"In materia di gare d'appalto l'affidamento diretto (senza gara e senza ricorso a procedure di evidenza pubblica) di appalti e concessioni è consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l'organismo affidatario (nei casi in questione, una società), ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un "ufficio interno" dell'amministrazione affidante, poiché in questo caso non vi sarebbe un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale, sicché non si tratterebbe, nella sostanza, di un effettivo "ricorso al mercato" ("outsourcing"), bensì di una forma di "autoproduzione" o comunque di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri" ("in house providing")* (Così Cons. Stato Sez. VI, 26/05/2015, n. 2660; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, n. 1186 del 2014)

Il tentativo posto in essere dal geom. Barbone, nell'ultimo periodo, diretto a voler sottrarre l'A.S.E. all'istituto del controllo analogo, o comunque anche solo a rendere tale istituto meno efficace e rilevante, invocando, anche attraverso l'utilizzo di pareri legali pro veritate, una diversa ricostruzione del rapporto tra fonte normativa primaria, fonte statutaria e quella regolamentare è parso a questa Commissione grave non solo perchè in palese contrasto con le disposizioni normative che regolano la materia dell' "in house providing", ma anche perchè potenzialmente in grado di minare o semplicemnete indebolire gli obiettivi di ripristino della legalità che questa Commissione Straordinaria è chiamata ad assolvere.

Con nota del 2 novembre u.s., prot. 1-610, Barbone trasmetteva, infatti, a questa Commissione parere pro veritate *“al fine di delineare, finalmente, una situazione chiara ed, altresì, avere contezza circa gli effettivi poteri dei soci rispetto alla gestione della società ASE s.p.a considerando il precipuo ruolo di A.S.E. s.p.a.”* e conseguentemente notiziava questa Commissione che *“verrà data piena esecuzione alle procedure del personale operaio già avviate”*, alle quali procedeva senza neppure attendere una formale replica da parte del Comune di Manfredonia, socio largamente maggioritario. Nonostante la presa di posizione del Comune che, con nota del 3 novembre u.s., prot. 43600, rilevava che *“non possono condividersi interpretazioni che tendono ad annullare la operatività del vigente regolamento comunale sul controllo analogo, a causa dell'intervenuta approvazione, successiva, del nuovo Statuto ASE, che avrebbe reso vane le disposizioni regolamentari, dimenticando che lo stesso statuto (art. 27 bis) testualmente dispone che “La società è soggetta al controllo analogo del socio pubblico secondo gli indirizzi di cui alle linee guida n. 7 redatte da ANAC, di attuazione de d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché secondo le previsioni di cui al vigente regolamento comunale di espletamento del controllo analogo”*, codesto A.U., con nota del 17 novembre 2020, confermava e reiterava il contenuto della nota del 2 novembre, spingendosi sino a parlare di *“ingerenza”* da parte degli uffici comunali del Controllo Analogo nella gestione aziendale.

Il descritto nuovo assetto dei rapporti con l'A.U. è con ogni evidenza alla base delle decisioni assunte di recente da questa Commissione; ciò non solo perché esso appare in contrasto con i principi e le regole che devono presiedere all'ordinato svolgimento dell'attività di una società in house, ma anche perché tradisce l'impegno assunto da donne e uomini dello Stato chiamati ad assolvere alla funzione di ripristino, in seno all'Ente locale, del rispetto delle regole e delle norme. A tutto ciò si aggiunga che nell'ultimo periodo non solo sulla vicenda in esame, ma anche su altre delicate questioni i rapporti tra Comune di Manfredonia e A.S.E. S.p.A. si sono andati articolando non già sulla base di un confronto costruttivo e di dialogo, ma attraverso l'ausilio di legali che hanno coadiuvato e talvolta sostituito l' A.U. facendo venir meno la necessaria interlocuzione tra società e il socio di maggioranza.

Inoltre, in alcuni casi la discrasia si è prodotta in maniera manifesta, laddove l'insistenza ad operare sulla base di atti trasmessi al controllo analogo e reiteratamente proposti senza adeguarsi ai rilievi fatti dallo stesso controllo analogo, risultava addirittura in contrasto con precedenti affermazioni, di segno diametralmente opposto, espresse dall' A.U (come, ad esempio, per la questione della modifica del regolamento aziendale per i concorsi di cui alla relativa nota aziendale del 29 luglio 2020 e le successive, contrastanti missive che, omettendo il necessario adeguamento regolamentare, riproponevano atti deliberativi privi del necessario supporto normativo). Ciò ha inevitabilmente reso maggiormente più complessi i rapporti e le relazioni con l'A.U., che anziché cercare un confronto diretto per far fronte alle problematiche via

via rilevate, ha preferito allontanare il dialogo e affidarsi a interlocuzioni di forma che hanno impedito o comunque reso meno agevole una intesa su questioni strategiche, intesa che non deve mai cessare quando occorre perseguire comuni finalità e unità di intenti, pur nel rispetto delle reciproche competenze e prerogative.

E' stata questa complessa situazione, che è venuta a crearsi progressivamente, a far maturare il fermo convincimento che fosse necessario un cambiamento della governance della società e a richiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca e nomina del nuovo amministratore di A.S.E.

La Commissione Straordinaria non può deflettere dal suo impegno, che è quello di assicurare il ripristino della legalità all'interno dell'Ente locale e tale impegno non può non passare anche attraverso l'azione svolta nei confronti delle società partecipate.

A seguito delle dimissioni rassegnate dall'A.U. e accettate da questa Commissione, appare dunque necessario procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico A.S.E.

In merito la tempistica che si è venuta a creare non ha consentito la pubblicazione di un apposito avviso pubblico per recepire le manifestazioni di interesse di soggetti candidati alla nomina in questione. Nondimeno la Commissione ha dato corso a specifica indagine al fine di individuare soggetti qualificati nella materia della governance di società partecipate, con particolare riferimento al settore dei rifiuti.

Al riguardo, la Commissione Straordinaria ha inteso attingere dall'elenco dei soggetti che un paio di anni fa hanno partecipato alla selezione indetta da ASE SpA per l'affidamento dell'incarico a tempo determinato di direttore generale della società.

Da tale elenco sono stati estrapolati alcuni nominativi che sulla base del curriculum posseduto sono apparsi candidabili per l'incarico de quo.

Per alcuni di tali soggetti è stata effettuata apposita audizione ed in relazione al colloquio effettuato, ai titoli posseduti, all'esperienza vantata ed al curriculum posseduto questa Commissione ha ritenuto di nominare, con decreto n. 17 del 3 dicembre 2020, il Dott. Raphael Rossi, il quale risulta in possesso oltre che di una vasta esperienza professionale, anche, e soprattutto, di specifica, qualificata e pluriennale esperienza di amministratore di varie ed importanti società a partecipazione pubblica comunale nel settore dei rifiuti ed ha presentato la propria manifestazione di interesse a ricoprire la carica di Amministratore Unico di ASE SpA.

Per tali ragioni, alla data odierna, si nomina il dott Raphael Rossi nato a Vibo Valentia il 28.07.1074 e residente in Torino, quale amministratore Unico di A.S.E. S.p.A., società interamente di proprietà dei comuni di Manfredonia e Vieste. Il compenso è determinato ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012.

La Commissione Straordinaria
Piscitelli, Crea, Soloperto

